

Per «denunciare» il processo lungo non occorre attenderne la fine

di **Patrizia Maciocchi** - 27 aprile 2018

L'indennizzo per l'eccessiva durata del processo, previsto dalla legge Pinto, può essere chiesto anche durante il giudizio. La Corte costituzionale (sentenza n. 88 depositata ieri) ha censurato l'articolo 4 della legge 89/2011 nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione anche nel corso del procedimento in cui è maturato il ritardo irragionevole. Un verdetto che arriva come risposta a quattro ordinanze interlocutorie, con le quali la Cassazione aveva sollevato la questione di costituzionalità. La norma censurata, nel significato divenuto ormai "diritto vivente", condiziona, a pena di inammissibilità, la proponibilità della domanda alla definizione del processo.

La Consulta, analizzando una questione analoga (sentenza 30/2014) aveva sollecitato l'intervento del legislatore, considerando il differimento della domanda un pregiudizio all'effettività del rimedio: un monito al quale non ha fatto seguito un intervento risolutivo. Né il vulnus costituzionale, riscontrato, può dirsi superato dai rimedi preventivi introdotti dalla legge di Stabilità del 2016 (legge 208/2015), che ha modificato la Pinto. Disposizioni limitate ai processi che al 31 ottobre 2016 non avessero ancora "sforato" e non fossero stati decisi e dunque inapplicabili alle altre ipotesi.

Le innovazioni, tarate sulle diverse tipologie processuali (civile, penale, amministrativo ecc.), consistono o nell'impiego di riti semplificati, già previsti dall'ordinamento o nella formulazione di istanze acceleratorie. Ma non risolvono il problema. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha chiarito che i rimedi preventivi, eventualmente associati agli indennitari, sarebbero anche preferibili, ma sono inadeguati nei paesi dove esistono già violazioni legate alla durata dei procedimenti.

A questo la Consulta aggiunge che i rimedi non vincolano il giudice rispetto alla richiesta, restando tra l'altro «ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» (articolo 1-ter, comma 7, della legge Pinto modificata).

Rinvviare alla conclusione della causa l'unico strumento "riparatorio" rende irragionevole una disciplina tesa a garantire un diritto. Appurata l'incostituzionalità, non sanabile in via interpretativa, tanto più quando sono in gioco diritti fondamentali, la Corte è comunque tenuta a porvi rimedio, a prescindere da quanto prevede o non prevede la norma.

Ancora una volta tocca al giudice garantire la tutela e il legislatore dovrà celermente, se occorre, disciplinare. «Spetterà, infatti – si legge nella sentenza – da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione».